

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.13/2023

del 05/04/2023

TECNICO

LINEE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA ANNO 2023: AUTORIZZAZIONE IMPIEGO SEMENTE CONCIATA SU MAIS

A seguito di richiesta di Coldiretti Veneto al servizio fitosanitario della Regione Veneto con la quale si chiedeva:

- l'autorizzazione all'impiego di seme di mais conciato con insetticida, per il controllo degli elateridi sul 100% della superficie destinata a mais a causa della mancanza di semente non concciata;
- il disimpegno per le aziende a rispettare i vincoli previsti per gli elateridi nelle Linee Tecniche di Difesa integrata 2023, scheda colturale del mais;

è stato autorizzato su tutto il territorio regionale l'impiego di seme conciato, sul 100% della superficie destinata alla coltivazione di mais.

Il servizio fitosanitario della Regione Veneto, sentiti alcuni rivenditori di prodotti fitosanitari, i quali hanno dichiarato che 80% del seme di mais disponibile, è conciato con sostanze ad attività insetticida ed è stato prenotato in gennaio e consegnato ai primi di marzo, ha preso la decisione sopraindicata.

L'utilizzo del geodisinfestante rimane vincolato a un monitoraggio preventivo sulla presenza degli elateridi secondo le modalità e soglie previste nelle LTDI 2023.

L'impiego di seme conciato **preclude la possibilità di utilizzare il geodisinfestante** per il controllo della diabrotica.

Rientrano **tra le varietà impiegabili** anche quelle conciate con Lumiposa 2022 (s.a Cyantraniliprole) autorizzato come emergenza fitosanitaria -art 53 Reg (CE) 1107/2009- il 25/10/2022. **Si raccomanda l'esecuzione dei monitoraggi previsti dalle LTDI 2023 in previsione delle semine del 2024.**

La presente autorizzazione si ritiene **valida esclusivamente per l'annata in corso.**

FISCALE

NUOVO DECRETO BOLLETTE 2023 – LE NOVITÀ IN SINTESI

Il 28 marzo, il Governo ha approvato il nuovo “Decreto bollette” contenente numerose attività, sia per le famiglie che per le imprese.

PER LE FAMIGLIE

Si segnala la conferma del c.d. Bonus sociale bollette luce e gas su fasce ISEE; si fa riferimento allo sconto tariffario applicato direttamente nelle bollette di nuclei familiari in situazione di disagio economico. Anche per il secondo trimestre del 2023, si riducono l'Iva al 5% anziché al 10% e gli oneri generali nel settore del gas. Inoltre, a decorrere dal primo di ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie. Tale agevolazione opera indipendentemente dall'ISEE del nucleo familiare.

BONUS PER LE IMPRESE

Vengono riproposte le misure di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Energia elettrica. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente

sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023 comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolata sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per Kwh, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Gas naturale. alle imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero pubblicati dal gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Istanza al venditore. Ai fini della fruizione dei contributi sopra indicati, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel primo e secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso rivenditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (trimestre), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Utilizzo in compensazione del credito. I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap.

Cedibilità dei crediti d'imposta. I crediti sono cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti, le imprese beneficiarie devono chiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno il diritto ai crediti d'imposta.

Tassazione agro-energia. Per il periodo d'imposta 2022, per mitigare gli effetti della tassazione, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati (oltre le franchigie stabilite), la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il valore di 120 Euro/MWh.

“ROTTAMAZIONE-QUATER”

Nell'ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”, il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”. Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di un'**apposita domanda entro il 30/04/2023**. La comunicazione al contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate - riscossione, dell'esito della domanda, dell'ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto saranno inviati al contribuente entro il 30/06/2023. Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate - riscossione, ha reso disponibile sul proprio sito Internet il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione.

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, effettuando il pagamento in unica soluzione o tramite pagamento rateale (massimo 18 rate trimestrali di pari importo) delle somme:

- o affidate all'Agente della riscossione **a titolo di capitale**;
- o maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **rimborso spese** per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi. La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai **singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “**tutti i carichi**” affidati nel predetto periodo, **compresi quelli**:

- o contenuti in **cartelle non ancora notificate**;
- o interessati da **provvedimenti di rateizzazione / sospensione**;
- o già **oggetto di una precedente definizione agevolata**, ancorché decaduta.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione> utilizzando una delle seguenti **modalità alternative on-line**:

- ✓ **nell’area riservata**, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente intende definire;
- ✓ **nell’area pubblica**, compilando il *form* e allegando un documento di riconoscimento valido e una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta.

L’Agenzia delle Entrate - riscossione, **entro il 30/06/2023, comunicherà al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda**. In particolare, la comunicazione:

- in caso di **accoglimento** contiene l’indicazione:
 - di quanto dovuto per la definizione;
 - della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione/rateale) contenuta nella domanda;
 - delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
 - i moduli di pagamento precompilati;
- in caso di **diniego**, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

COMUNICAZIONE

CHIUSURA PER FESTIVITÀ PASQUALI

Si informa che gli uffici di Impresa Verde e di Coldiretti Rovigo, sia quello provinciale che gli uffici di zona, saranno chiusi venerdì 7 aprile e lunedì 10 aprile per festività pasquali. Si riaprirà regolarmente martedì 11 aprile 2023.